

COMUNE DI ARENA PO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELLE BACHECHE SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02.02.2010

Art.1 Oggetto del Regolamento

- a. Il presente regolamento disciplina la concessione delle autorizzazioni per l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative su suolo pubblico ai soggetti di cui al successivo art.2, al fine di fornire un'adeguata informazione alla cittadinanza consentendo la pubblicizzazione delle proprie attività statutarie, con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro e/o commerciale.
- b. L'individuazione degli spazi, il numero di bacheche installabili, le loro caratteristiche e gli oneri relativi sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; tale individuazione dovrà riguardare i nuovi spazi (salvaguardando quelli dove sono già installate le bacheche all'entrata in vigore del presente regolamento).
- c. Le bacheche non potranno comunque avere una superficie massima superiore a mt 0,70 x 1,00 e l'altezza massima di mt. 2,50 da terra e dovranno essere ubicate - sempre nel rispetto del decoro urbano - in spazi centrali del territorio o in spazi ove siano presenti servizi pubblici rilevanti.

Art.2 Soggetti Destinatari

- a. L'autorizzazione all'installazione di bacheche può essere concessa alle Associazioni o Enti che risultano iscritti nel "Registro comunale delle associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico interesse" da almeno 1 anno oltre che ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale o rappresentanti nei consigli provinciali, regionali o in Parlamento, nonché alle organizzazioni sindacali.

Art.3 Autorizzazioni

- a. L'autorizzazione all'installazione è concessa dall'Ufficio Tecnico, secondo le modalità di legge, unicamente ai soggetti indicati all'art 2, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, secondo l'ordine cronologico delle domande presentate.
- b. E' fatto divieto di concedere più di una bacheca per sito alla stessa associazione o forza politica, considerata nelle sue articolazioni o componenti.
- c. L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni rinnovabile, previa presentazione di una ulteriore richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza.
- d. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo, così come la perdita dei requisiti per avere titolo all'installazione della bacheca, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
- e. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche è a carico dei soggetti autorizzati.

Art.4 Graduatoria

- a. Le richieste di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere annotate in un apposito elenco graduatoria secondo l'ordine di arrivo delle medesime (fa fede il numero di protocollo).
- b. Resosi disponibile uno spazio, l'Ufficio Tecnico interpellierà tramite lettera, il primo nominativo utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di quindici giorni per confermare la richiesta

di autorizzazione, con l'avviso che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con cancellazione dalla graduatoria.

Art.5 Divieti – revoche - decadenze

- a. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
- b. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali, pena la revoca dell'autorizzazione, fatte salve eventuali sponsorizzazioni a sostegno di eventuali iniziative promosse dal titolare dell'autorizzazione.
- c. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.
- d. Al verificarsi delle condizioni che comportano la revoca o la decadenza il Responsabile del Servizio Tecnico dovrà procedere alla contestazione scritta nei confronti del titolare dell'autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni; qualora le osservazioni presentate non fossero sufficienti e/o pertinenti verrà disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione, in caso di accoglimento verrà invece chiuso il procedimento.
- e. Nel caso di revoca definitiva o di decadenza dell'autorizzazione le bacheche dovranno essere rimosse a cura e spese degli interessati previa notifica di formale invito alla rimozione da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
- f. In caso di inadempimento della rimozione di cui al comma precedente, le bacheche diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà assegnarle a coloro che risultano nella graduatoria di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- g. Il Comune si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni di cui al presente regolamento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o in concomitanza ad eventuali lavori di riqualificazione dell'area ove sono ubicate.

Art.6 Disciplina transitoria

- a. A tutti coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano una bacheca installata su suolo pubblico, verrà data la possibilità di ottenere l'autorizzazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, per lo spazio precedentemente occupato, con le medesime caratteristiche di quanto esistente, anche se l'impianto non risultasse conforme alle specifiche di cui alla delibera prevista ai sensi del precedente art. 1 comma b.
- b. A tal fine verrà inviata apposita comunicazione con cui i soggetti interessati verranno invitati a richiedere l'autorizzazione anzidetta entro e non oltre il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 1 comma b.
- c. Le bacheche esistenti, per le quali non verrà richiesta entro il termine assegnato all'ufficio la prescritta autorizzazione, saranno rimosse a cura del Comune ed a spese degli interessati, previa notifica, a mezzo raccomandata, di un formale invito alla rimozione entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
- d. Per eventuali sostituzioni di bacheche in condizioni precarie, si dovrà rispettare quanto previsto dallo stesso e dalla deliberazione di cui all'art. 1 comma b.
- e. In sede di prima applicazione la Giunta Comunale adotterà i provvedimenti di cui all'art. 1 comma b entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 Controlli

- a. Il Comando della Vigilanza Urbana è deputato al controllo ed al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 8 Sanzioni

a. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 9 Entrata in vigore

- a. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.
- b. L'efficacia operativa del presente regolamento sarà successiva alla esecutività della deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 6 comma e.

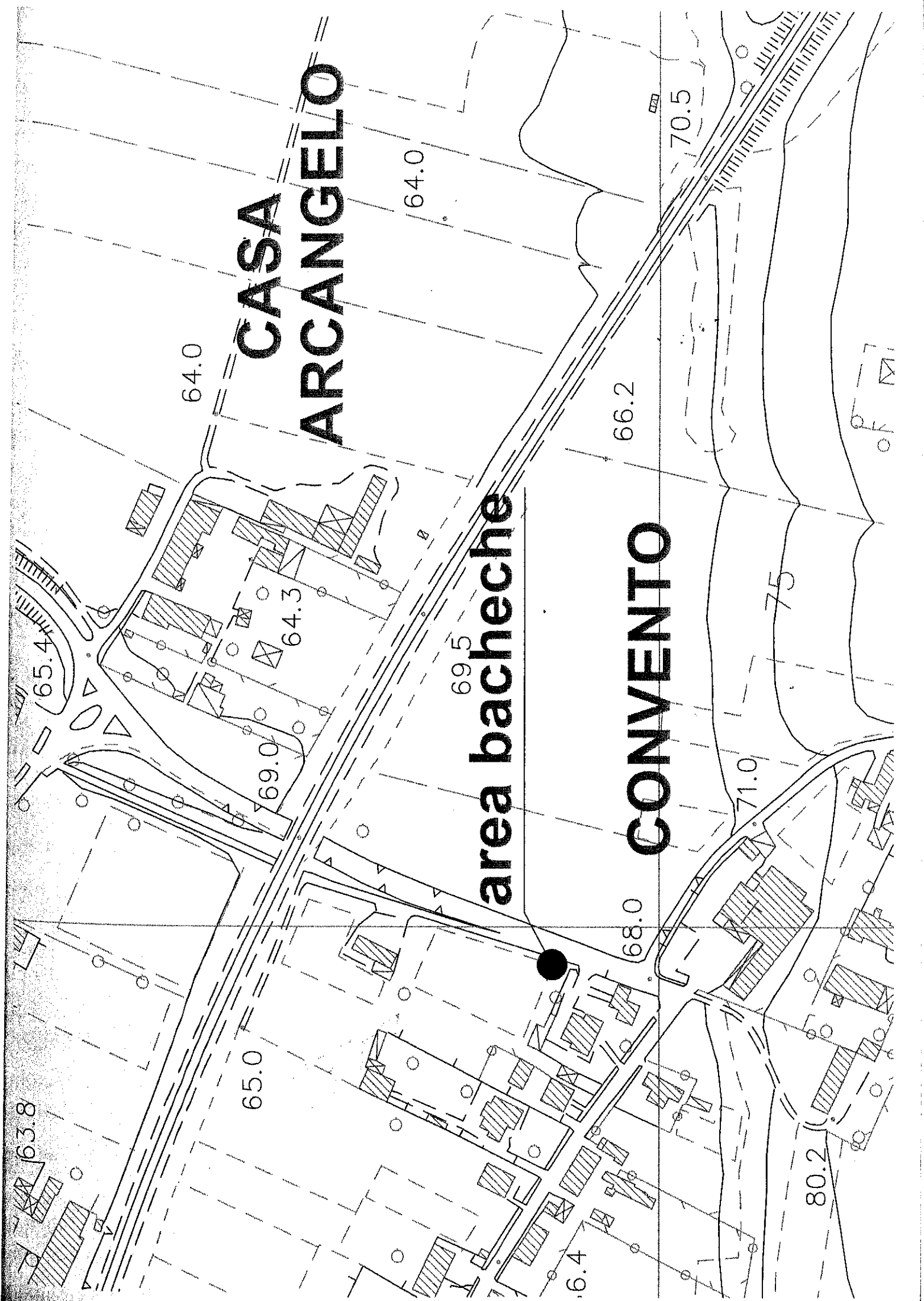
I seguenti documenti sono allegati al presente Regolamento al fine di formarne parte integrante e sostanziale:

- *ubicazione bacheche*
- *planimetrie*

UBICAZIONE BACHECHE

Frazione Ripaldina – Viale Rimembranze

Arena Po capoluogo - Via San Claudio



**CASA
ARCANGELO**

area bacheche

CONVENTO

ARENA PO

area bacheche

MOLINO

STRADA P

59.1

PROVINCIALE/

59.4

60.0

60.3

58.7

59.5

59.8

via Cavour

57.7

